

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

Oggetto: [Ricorso notificato da S.A. – Incarico per la costituzione e la difesa in giudizio]

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;



- D E T E R M I N A -

1. di costituirsi in causa, avverso l'atto di ricorso di S.A., davanti al Tribunale di Ancona, per l'udienza del 19/11/2014.
2. di incaricare per la rappresentanza e la difesa dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale, l'avv. Marcello Ercolani dell'U.O. Affari Legali della Area Vasta n. 1, con ogni potere e facoltà, ivi compresa la facoltà di chiamare in causa terzi;
3. di dare atto che la presente determina non comporta impegni di spesa, in quanto l'incarico viene conferito a personale dipendente;
4. di dare atto che la presente determina non comporta impegni di spesa; non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio dell'Ente, ai sensi dell'art. 1 L.R. n. 36/2013;
5. di trasmettere la determina al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Gianni Genga)

IL DIRETTO AMMINISTRATIVO
(dott. Giulietta Capocasa)

IL DIRETTO SANITARIO
(dott. Alessandro Marini)



La presente determina consta di n. 3 pagine di cui n. // pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(Unità Operativa Affari Legali)

Si richiama la seguente normativa di riferimento:

- Legge 241/1990 e succ. mod.;
- Cod. Proc. Civile: art. 83.

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e pedissequo decreto di fissazione d'udienza, notificati il 19/06/2014 il sig. S.A., rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Marrino conveniva in giudizio davanti al Tribunale civile di Ancona per l'udienza del 19/11/2014, l'ASUR Marche per sentirla condannare al pagamento delle seguenti somme:

- €. 16.726, 35 a titolo di risarcimento danni che imputava alla responsabilità dei sanitari addetti al pronto soccorso dell'ospedale di Loreto, che lo ebbero in cura il 16 ed il 18 settembre 2010 a seguito di infortunio sul lavoro;
- €. 4.999,05 a titolo di rimborso spese di giustizia e di difesa riguardanti il procedimento di ex art. 696 bis c.p.c. n. 4810/12 rg.: oltre spese e competenze legali.

Va precisato che il ricorrente, infortunatosi sul lavoro, dà atto di aver percepito dall'INAIL la somma di €. 13.612,71 e, per le responsabilità attribuite ai sanitari dell'ASUR, ha proposto l'azione per ottenere il danno differenziale, gli interessi e la rivalutazione nonché le spese di consulenza tecnica di ufficio e della consulenza di parte.

La causa si fonda sulla consulenza tecnica di ufficio espletata in sede di accertamento tecnico preventivo sfavorevole all'ASUR, le cui risultanze si presentano errate alla luce delle valutazioni dei nostri medici legali e di quelle dell'INAIL, in particolar modo, sulla stima del danno (8%) che risulta eccessivo.

Pertanto si propone l'adozione della seguente determina al fine:

1. di costituirsi in causa, avverso il ricorso promosso da S.A., davanti al Tribunale di Ancona, per l'udienza del 19/11/2014.
2. di incaricare per la rappresentanza e difesa dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, lo scrivente o altro legale interno, con ogni potere e facoltà ivi compresa la facoltà di chiamare in causa terzi;

Numero	700	Pag. 3
Data	21 OTT. 2014	

3. di dare atto che la presente determina non comporta impegni di spesa; non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio dell'Ente, ai sensi dell'art. 1 L.R. n. 36/2013;

4. di trasmettere la determina al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

Il Responsabile del Procedimento

Avv. Marcello Ercolani



- ALLEGATI -

